

TERRE DI CASTELLI (256008)  
PROT. 1483-2012/C  
TIPO : CONVENZIONE  
STIPULA : 22/12/2011

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SISMICA.**

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola, nella sede dell'Unione, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**



Il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del ViceSindaco Massimiliano Meschieri domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;



**Il COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

**Il COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

**Il COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2011;

**E**



**l'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI** in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011, che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;


**PREMESSO**

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti, in data 20.07.2001, in Unione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", denominata "Terre di Castelli" approvandone lo Statuto e l'atto costitutivo;

che, a seguito della legge regionale 10/2008, e la conseguente estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Modena est, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, e Zocca hanno approvato apposite deliberazioni di adesione all'Unione Terre di Castelli;



2



che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", denominata "Terre di Castelli";

che con i medesimi atti sono stati approvati il nuovo Statuto e il nuovo atto costitutivo dell'Unione;

che lo Statuto è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna - Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

che lo Statuto è entrato in vigore il 14.07.2009 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 25.05.2009;

che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, avvalendosi dell'art. 6 dello Statuto hanno deliberato di conferire all'Unione, con apposite deliberazioni consiliari, diverse funzioni e servizi;

che tra tali funzioni rientrano quelle relative alla gestione del territorio;

che l'art. 3 della legge della Regione Emilia Romagna n. 19/2008 consente l'esercizio autonomo, in forma associata, delle funzioni in materia di sismica;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

#### Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3

## Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre di Castelli, in forma unitaria, delle funzioni in materia di sismica, ai sensi e per gli effetti della legge regionale dell'Emilia Romagna 30 ottobre 2008, n. 19.

In relazione all'oggetto della presente convenzione, l'Unione esercita le funzioni conferite, per delega intersoggettiva degli enti aderenti, in modo unitario. A tal fine l'Unione costituisce un Ufficio Unico per la Sismica, a cui sono affidate le incombenze di cui ai Titoli IV e V della citata L.R. 19/2008 e s.m.

## Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria di cui all'art. 2, persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità e la riduzione del rischio sismico attraverso l'esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché l'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.


L'esercizio autonomo, in forma associata delle funzioni in oggetto, consente, altresì, di:

creare e attivare una struttura organizzativa in grado di rispondere efficacemente alla sempre maggiore complessità delle tematiche oggetto della presente convenzione (svolgendo anche funzioni oggi non presenti);

uniformare il più possibile i comportamenti degli enti;

aumentare l'efficienza attraverso le sinergie e le economie di scala ottenibili dallo svolgimento in forma centralizzata ed unitaria di operazioni identiche;

valorizzare le professionalità dei dipendenti, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.



#### **Art. 4 – Funzioni trasferite**

In relazione all'oggetto della presente convenzione, di cui al precedente art. 2, le funzioni conferite afferiscono le seguenti aree di gestione:

funzioni di cui al Titolo IV ed al Titolo V della L.R. 19/2008;

verifiche su richiesta degli Enti convenzionati, delle dichiarazioni di irrilevanza dal punto di vista sismico degli interventi edilizi;

collaborazioni con gli enti convenzionati circa il coordinamento dei rapporti con i titoli abilitativi edilizi, anche in sanatoria;

procedimenti di autorizzazione sismica;

verifiche circa i progetti assoggettati a semplice deposito;

verifiche tecniche e valutazioni di sicurezza di cui agli art. 14 della L.R. 19/2008;

funzioni di vigilanza di cui all'art. 18 della L.R. 19/2008;

funzioni amministrative afferenti al sistema sanzionatorio.

#### **Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione**


La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.

#### **Art. 6 - Ambito operativo**

L'ambito operativo della gestione è individuato in riferimento ai Comuni e all'Unione. La gestione potrà essere estesa, anche solo limitatamente ad alcune funzioni e previa stipula di apposite convenzioni regolanti modalità, condizioni ed oneri relativi, anche ad altri Comuni ed Enti.

#### **Art. 7 - Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti agli oggetti della presente convenzione è la Giunta dell'Unione.



Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dei Comuni aderenti e dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dagli organi dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

#### **Art. 8 – Dotazione organica**

Le unità di personale assegnate alla Struttura gerente le funzioni oggetto della presente convenzione sono incardinate nella dotazione organica dell'Unione. Tale dotazione organica potrà essere modificata attraverso atti di organizzazione approvati dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto delle modalità di relazione sindacale, così come previsto dai vigenti C.C.N.L. e con le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato.



Ai fini dell'esercizio delle funzioni sismiche di cui alla presente convenzione l'Unione potrà, altresì, avvalersi di personale, avente adeguate competenze professionali, distaccato o in posizione di comando proveniente dai Comuni aderenti nonché delle forme flessibili di contratto di lavoro individuate dalla normativa nel tempo in vigore.

#### **Art. 9 – Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni strumentali necessari, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

I beni strumentali, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

#### **Art. 10 – Ripartizione delle spese e delle entrate**



6



Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni.

Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

#### **Art. 11 - Investimenti**




L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

#### **Art. 12 – Recesso - Revoca della gestione – Scioglimento dell'Unione.**



Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di uno o di due Comuni dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, rispetto al personale trasferito o assunto direttamente dall'Unione, si applica l'accordo decentrato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 26.08.2002 recante i "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione di Comuni" e recepiti dalla giunta dell'Unione con deliberazione n° 33 del 10.09.2002 e mantenendo, comunque, i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo. In





tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

#### **Art. 13 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

un altro dalla Giunta dell'Unione;

il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.


Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

#### **Art. 14 – Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

#### **Art. 15 – Registrazione**

Il presente atto composto da n. 11 (undici) pagine scritte per intero sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.



9




\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschiani)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)

\_\_\_\_\_


Per il Comune di Guiglia

(Monica Amici)




Per il Comune di Marano sul Panaro

(Emilia Muratori)



Per il Comune di Savignano sul Panaro


(Germano Caroli)





Per il Comune di Spilamberto


(Daniela Barozzi)






Per il Comune di Vignola


(Daria Dentì)






Per il Comune di Zocca

(Pietro Balugani)



Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

(Francesco Lamandini)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

